



OLIDATA S.p.A. in liquidazione
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 2.346.000,00.
SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055
ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI' N. 01785490408
R.E.A. DI FORLI' N. 216598

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 12 aprile 2018, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2018 e ulteriormente occorrendo in terza convocazione stesso giorno.

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

(Approvata dal Liquidatore di Olidata S.p.A. in Liquidazione il 13 marzo 2018)

Olidata – Relazione Illustrativa

Signori Soci,

la presente Relazione Illustrativa (la “**Relazione**”) è stata predisposta dal Liquidatore di Olidata S.p.A. in Liquidazione (la “**Società**” oppure l’“**Emittente**”), con riferimento ai punti 1 e 2.1 all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, per il giorno 12 aprile 2018 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2018 stessi luogo e ora e, ulteriormente occorrendo in terza convocazione, il giorno 13 aprile 2018, alle ore 18,00 stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:

1. Revoca dello stato di Liquidazione a seguito della eliminazione della causa di scioglimento

La presente Relazione - predisposta ai sensi degli artt. 125-ter e 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche il “**TUF**”) e successive modifiche e integrazioni - ha lo scopo di illustrare il contenuto e le motivazioni della proposta di revoca dello stato di liquidazione.

Premessa

Gli accadimenti più recenti che hanno interessato la Società hanno formato oggetto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 114 del TUF in data 31.1.2018 e 28.2.2018, e possono essere qui sinteticamente richiamati.

In data 22 dicembre 2015 si è riunita l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla adozione dei provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile in considerazione delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale dell’Emittente al 30 settembre 2015, pari a euro 8.088.246,00.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato:

1. di coprire le predette perdite mediante (i) integrale utilizzo delle riserve iscritte nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2015; (ii) riduzione del capitale sociale fino all’ammontare minimo stabilito per legge, pari a euro 50.000,00; (iii) esecuzione dell’aumento di capitale di cui al successivo punto 2 (l’“Aumento di Capitale”) e imputazione della perdita residua alla riserva sovrapprezzo così costituita; fermo restando che le deliberazioni di cui al presente punto 1 erano sospensivamente condizionate all’esecuzione dell’Aumento di Capitale fino al raggiungimento del Limite di Inscindibilità, come di seguito definito;
2. di aumentare il capitale sociale fino all’importo massimo di euro 10.000.000,00, inclusivo del sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento, di azioni ordinarie, in opzione ai sensi dell’art. 2441 del codice civile, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, con rapporto e prezzo di emissione da determinarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione in prossimità dell’offerta, fermo restando che l’Aumento di Capitale sarebbe inscindibile per un importo, comprensivo del sovrapprezzo, pari ad euro 5.074.713,00 (il “Limite di Inscindibilità”), stabilendo che: (i) il termine ultimo per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale fosse fissato al 30 aprile 2016 e la garanzia ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale e del Limite di Inscindibilità dovesse intervenire entro la data di partenza dell’Aumento di Capitale medesimo; (ii) in caso di mancato raggiungimento entro il predetto termine del Limite di Inscindibilità, l’Aumento di Capitale e le operazioni di cui al precedente punto 1 avrebbero dovuto intendersi privi di efficacia; e (iii) in caso di sottoscrizione entro il predetto termine dell’Aumento di Capitale in misura pari o superiore al Limite di Inscindibilità, il capitale sarebbe risultato aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se inferiore all’importo massimo sopra previsto;
3. di approvare fin d’allora che, in caso di mancata sottoscrizione, entro il predetto termine di partenza dell’Aumento di Capitale in misura almeno pari al Limite di Inscindibilità, il Consiglio di Amministrazione avrebbe accertato, a norma dell’art. 2484 del codice civile, la causa di

Olidata – Relazione Illustrativa

scioglimento di cui al comma 1, n. 4 della predetta disposizione, e quindi, per tale ipotesi, di affidare la liquidazione dell'Emittente ad un collegio di liquidatori allora composto dai signori Riccardo Tassi e Marinella Rossi.

Successivamente, in data 25 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per deliberare in merito all'approvazione del Progetto di bilancio al 31.12.2015, in ragione del fatto che:

- i. era intervenuta la risoluzione da parte di Consip S.p.A. della convenzione per la fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (tredicesima edizione), Lotto n. 2;
- ii. non si erano verificati i presupposti per l'attuazione del piano di ricapitalizzazione, così come deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2015; e
- iii. non erano intervenute evoluzioni significative nelle trattative in essere con il ceto bancario,

ha constatato che era venuto meno il presupposto di continuità aziendale dell'Emittente alla base del progetto di bilancio medesimo e, conseguentemente, accertato la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c..

Di conseguenza, successivamente all'iscrizione senza indugio presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori hanno accertato la causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., secondo quanto disposto dalla delibera dell'assemblea straordinaria del 22 dicembre 2015, la liquidazione della Società è stata affidata ad un collegio di liquidatori composto dai signori Riccardo Tassi e Marinella Rossi.

Infine, per effetto delle dimissioni rassegnate, per motivi personali, in data 4 aprile 2016 (e iscritte presso il Registro delle Imprese di Forlì il 21 aprile 2016) dalla Sig.ra Marinella Rossi dalla carica di Liquidatore, il Collegio dei Liquidatori è decaduto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2386, comma 4, c.c. e 11.5 dello Statuto sociale, e ha continuato comunque le attività in regime di *prorogatio* fino al 21 giugno 2016, data nella quale l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha eletto Liquidatore unico il signor Riccardo Tassi.

In data 28 dicembre 2017, la Società, a seguito di una complessa ed articolata attività svolta dal Liquidatore unico che ha portato all'ottenimento della totale adesione dei creditori sociali ad un Piano di risanamento ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942, ha perfezionato, l'operazione di vendita dell'Immobile di proprietà, sito in Cesena (FC) Via Fossalta, 3055.

L'operazione di vendita dell'Immobile di proprietà, come riportato nel comunicato diramato al pubblico ai sensi dell'art. 114 del TUF, si è articolata nella conclusione di un atto preliminare di vendita dell'Immobile di proprietà di Olidata S.p.A. in liquidazione (la "Società") sito in Cesena (FC) Via Fossalta, 3055, alla Società Dismano District S.r.l. (azienda del Gruppo CAMAC di Cesena), al prezzo di vendita complessivo di Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila), avvenuto in data 29 settembre 2017.

Il Rogito era soggetto a condizione sospensiva consistente nell'ottenimento, da parte della Società promittente venditrice, del consenso della totalità dei creditori entro il 30 novembre 2017, al Piano attestato ex art. 67 L.F. n.3 lett. d) che la Società aveva predisposto per risolvere la crisi aziendale.

Successivamente, in data 29 novembre 2017, il Liquidatore di Olidata S.p.A. in liquidazione (la "Società") ha sottoscritto una modifica all'Atto Preliminare di vendita dell'Immobile, concordando con la Società promissaria acquirente Dismano District S.r.l., la modifica dei termini della Condizione sospensiva del suddetto Atto Preliminare consistente nell'ottenimento, da parte della Società promittente venditrice, del consenso della totalità dei creditori entro il 15 dicembre 2017, al Piano attestato ex art. 67 L.F. n.3 lett. d) che la Società ha predisposto per risolvere la crisi aziendale.

Infine, a seguito dell'ottenimento della totale adesione dei creditori sociali al Piano di risanamento ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942, in data 28 dicembre 2017, la Società ha perfezionato l'operazione di vendita dell'Immobile di proprietà.

Olidata – Relazione Illustrativa

Le risorse finanziarie rivenienti dall'operazione di dismissione permetteranno il perfezionamento degli accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell'ambito della Procedura ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942 (la "Manovra"), approvata in data 27 dicembre 2017 dal Liquidatore ed attestata ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942 in data 28 dicembre 2017.

Nelle scorse settimane la Società ha ricevuto manifestazioni di interesse alla sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale che fanno ragionevolmente ritenere il buon esito dell'operazione.

1.1 Proposta di revoca dello stato di Liquidazione

Ai sensi dell'art. 2487-ter del Codice Civile la Società può in qualsiasi momento revocare lo stato di liquidazione per mezzo di deliberazione dell'Assemblea dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

La deliberazione di revoca deve essere preceduta dall'eliminazione della causa di scioglimento.

Si precisa che qualora la delibera comportante la revoca dello stato di liquidazione venisse approvata con il consenso dei creditori che non sono stati ancora saldati, la stessa avrà efficacia immediata a partire dall'iscrizione nel registro delle imprese. In caso contrario invece la revoca ha effetto solo dopo 60 giorni dalla iscrizione e il nuovo organo amministrativo entrerà in carica a partire da tale data.

Nell'ambito del più ampio contesto di ristrutturazione di Olidata, per effetto, come sopra detto, dell'adesione dei creditori sociali al Piano di risanamento ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942, e grazie alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale sarà venuto meno il presupposto di cui all'art. 2484, comma 1 n. 4 del Codice Civile in base al quale era stato deliberato lo stato di liquidazione della Società.

Infatti, l'apporto delle nuove risorse finanziarie mediante la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale riporterà il capitale sociale al di sopra del limite legale.

Si segnala che la delibera di revoca dello stato di liquidazione, ove approvata dall'Assemblea degli azionisti della Società, comporta, ai sensi dell'art. 2437, lett d) del Codice Civile, per i soci che non hanno concorso alla deliberazione la possibilità di recedere ed ottenere, quindi, la liquidazione della propria partecipazione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.

A tale proposito il valore di liquidazione verrà determinato dal Liquidatore, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, Audirevi S.r.l., sulla base dei criteri indicati nell'art. 2437-ter del Codice Civile.

Copia della relazione verrà resa disponibile nei 15 giorni antecedenti l'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società, nonché in forma cartacea presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In considerazione di quanto in precedenza esposto si propone all'Assemblea di approvare la seguente

DELIBERA

(a) di revocare lo stato di liquidazione della Società essendo stata rimossa la causa dello scioglimento della stessa;

(b) di approvare le delibere inerenti e conseguenti alla revoca dello stato di liquidazione;

Olidata – Relazione Illustrativa

(c) di conferire all'organo amministrativo, e per esso al legale rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera sopra adottata e per iscrivere la stessa nel competente registro delle imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

2.1 Proposta di compenso al Liquidatore unico per l'attività effettuata

La presente Relazione - predisposta ai sensi degli artt. 125-ter e 125-quater del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche il "TUF") e successive modifiche e integrazioni - ha lo scopo di illustrare il contenuto e le motivazioni della proposta di compenso al Liquidatore Unico per l'attività effettuata.

Come noto (si vedano i diversi comunicati stampa diffusi al pubblico negli ultimi due anni - sito web dell'Emittente – Sezione Investor Relator), la Società è stata interessata da un lungo e complesso processo di ristrutturazione condotto dal Liquidatore unico, il quale si è avvalso della preziosa e straordinaria collaborazione del personale.

Il Liquidatore unico, al fine di dare continuità ad un'azienda italiana che si è resa protagonista nell'ambito dello sviluppo del settore informatico degli anni '80 e '90 e di salvaguardare i livelli occupazionali del personale, che si è contraddistinto per l'elevato senso di responsabilità e professionalità, oltre che per l'attaccamento ai valori aziendali dell'Emittente, si è fortemente impegnato nell'ambito della rinegoziazione dell'esposizione debitoria con i numerosi creditori sociali.

In proposito si rammenta che l'esposizione della Società alla data del 30.06.2017 era particolarmente gravosa, essendo rappresentata da debiti per complessivi circa Euro 39 milioni, di cui:

- Euro 18.907.951 rappresentati da debiti verso il ceto bancario;
- Euro 20.104.682 rappresentati da debiti verso i principali fornitori.

L'attività volta a raggiungere un accordo transattivo è stata particolarmente complessa in ragione, oltre che dell'elevata esposizione della Società, dell'altrettanto elevato numero dei creditori.

In proposito si rammenterà che le banche creditrici (n. 7) aderenti alla manovra finanziaria con il ceto creditorio del 2010 avevano, in data 6 dicembre 2016, notificato la risoluzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis Legge fallimentare proposto dalla società OLIDATA S.p.A. con ricorso depositato in data 29 dicembre 2010, aggiornato nel 2013, avvalendosi, ai sensi dell'art. 1456 C.C., della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 di detto accordo aggiornato.

A seguito della notifica di risoluzione, il Liquidatore e il personale si sono pertanto impegnati nel predisporre un Piano di Risanamento volto a risolvere lo stato di crisi mediante il raggiungimento di un accordo a stralcio del debito con i creditori, presumibilmente all'interno di una procedura ex art. 67 della Legge Fallimentare.

La suddetta attività di negoziazione ha riguardato, oltre alle 7 banche, circa 200 creditori rappresentati da fornitori e professionisti. Negli ultimi due anni sono stati svolti centinaia di incontri, conference call, scambio di corrispondenza, approfondimenti delle problematiche, confronti con i consulenti, ecc.

Nel contempo, via via che l'obiettivo, forse inizialmente ritenuto utopistico, di raggiungere un accordo di saldo e stralcio con la totalità dei creditori si appalesava connotato da un grado di probabilità maggiore, il Liquidatore si è fortemente impegnato nell'individuazione di un potenziale acquirente del principale asset di cui disponeva la liquidazione, ovvero l'Immobile di proprietà.

Negli ultimi due anni sono state intavolate diverse trattative al termine delle quali il compendio industriale è stato aggiudicato dal gruppo cesenate Camac, operante nel settore della moda e della comunicazione, con il quale si è successivamente consolidato un buon rapporto di collaborazione.

Olidata – Relazione Illustrativa

Parallelamente, più in particolare nel corso del secondo semestre 2017, il Liquidatore ha iniziato a tracciare le linee guida per lo sviluppo di un nuovo piano industriale.

A fine 2017, si è finalmente raggiunto l'obiettivo dell'ottenimento della totale adesione dei creditori sociali al Piano di risanamento ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942. In data 28 dicembre 2017, la Società ha inoltre perfezionato l'operazione di vendita dell'Immobile di proprietà.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'operazione di dismissione permetteranno il perfezionamento degli accordi stragiudiziali con tutti i creditori ricompresi nell'ambito della Procedura ex art 67 C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942 (la "Manovra"), approvata in data 27 dicembre 2017 dal Liquidatore ed attestata ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942 in data 28 dicembre 2017, dal Dott. Maurizio Dorigo presso lo Studio Notarile Porfiri di Cesena.

Come riportato nel comunicato stampa diramato il 2 marzo 2018, il progetto di bilancio approvato dal Liquidatore unico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, riporta un risultato di periodo positivo pari ad Euro 29.949.288,00 da imputarsi principalmente all'effetto dello stralcio conseguente alla Manovra.

In data 21 giugno 2016, l'Assemblea straordinaria, a seguito delle dimissioni del 4 aprile 2016 rassegnate dal liquidatore Rossi Marinella, ha deliberato di nominare Tassi Riccardo Liquidatore unico, conferendo al medesimo tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, determinando quale compenso per il medesimo l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni anno di incarico.

In considerazione di quanto esposto al punto precedente e alla luce dei brillanti risultati conseguiti, in particolare all'ottenimento della totale adesione dei creditori sociali alla Manovra che ha portato alla Società un beneficio economico di complessivi Euro 32.349.757, si propone all'assemblea di approvare la seguente

DELIBERA

- (a) di ratificare un ulteriore compenso al Liquidatore unico di Euro 100.000,00, esclusi oneri di legge, quale gratifica per l'attività svolta fino alla data del 31/12/2017;*
- (b) di ratificare un compenso complessivo al Liquidatore unico di Euro 100.000,00, esclusi oneri di legge, per l'attività svolta nell'anno 2018 e fino al termine del suo mandato.*